

Letto, approvato e sottoscritto.

seguono le firme

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Il Sindaco | Il Segretario Comunale |
| <i>F.to Costantino Palmas</i> | <i>F.to Donatella Mei</i> |

per copia conforme all'originale

Settimo San Pietro, lì 15 Luglio 2008

Il Funzionario Incaricato

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione con:

| | | | |
|----------|------|-----|----------------|
| prot. n. | 5950 | del | 15 Luglio 2008 |
|----------|------|-----|----------------|

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs del 18 agosto 2000 N. 267;

- è stata comunicata, ai signori capi gruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs n. 267/2000;

Settimo San Pietro, lì 15 Luglio 2008

| |
|---------------------------|
| IL SEGRETARIO COMUNALE |
| <i>F.to Donatella Mei</i> |

N. 280 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente dal **15 Luglio 2008** e per quindici giorni consecutivi.



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | | |
|----------------|----------|---|
| N. 77 | OGGETTO: | Ricorso ANCI al Consiglio di Stato contro sentenza TAR Lazio sul decentramento catastale. |
| 11 Luglio 2008 | | |

L'anno **duemilaotto** il giorno **undici** del mese di **Luglio** alle ore **13.00** nella sala delle adunanze del Comune di Settimo San Pietro, in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

| Sono: | | Presenti | Assenti |
|---------------------------|-----------|----------|----------|
| <i>Palmas Costantino</i> | Sindaco | X | |
| <i>Mura Salvatore</i> | Assessore | X | |
| <i>Aresu Franco Luigi</i> | Assessore | X | |
| <i>Dessi Franco</i> | Assessore | | X |
| <i>Puliga Antonio</i> | Assessore | X | |
| <i>Puddu Gian Luigi</i> | Assessore | X | |
| <i>Uras Pieraldo</i> | Assessore | | X |
| TOTALE | | 5 | 2 |

Presiede il Sindaco *Costantino Palmas*

Assiste il Segretario Comunale *Dott.ssa Donatella Mei*.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che il ricorso n. R.G. 8138 del 2007, proposto dalla “CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA (CONFEDILIZIA) contro il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali ed autonomie locali e il Ministero dell’interno e nei confronti dell’Agenzia del territorio e del solo Comune di Nibbiano, è stato accolto dal Tar del Lazio sezione II, sede di Roma, con la sentenza n. 4259 del 2008;
- che con la sentenza del Tar del Lazio, sez. II, n. 4259 del 2008 è stato annullato il d.P.C.M. del 14 giugno 2007, avente ad oggetto il “decentramento delle funzioni catastali ai comuni di cui all’art. 1, comma 197, l. n.296/2006” e il protocollo di intesa tra l’Anci e l’Agenzia del Territorio del 4 giugno 2007 – con cui si sono individuate le modalità di esercizio delle funzioni catastali trasferite ai Comuni per effetto e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 66, d.lgs. n.112/98 – adottati in attuazione dell’art. 1, commi 196 e 197, l. n.296/2006;
- che l’annullamento dei predetti atti, adottati in attuazione dell’art. 66, d.lgs. n.112/1998 e s.m.i. ha bloccato il processo di decentramento delle funzioni amministrative in materia di catasto;
- che il ricorso n. R.G. 8138 del 2007 presentato da CONFEDILIZIA – nonostante sia stato annullato anche il predetto Protocollo di intesa – non è mai stato notificato all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e agli stessi Comuni, né i giudici di prime cure hanno disposto l’integrazione del contraddittorio;
- che, oltre al vizio inerente alla mancata integrazione del contraddittorio, sono rinvenibili altri motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado, quali, segnatamente: la falsa rappresentazione e il travisamento dei fatti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 66, d.lgs. n.112/98; l’erronea e falsa applicazione dell’art. 3, commi 154 e 155, l. n.662/1996 e del d.P.R. n.138/1998; l’erronea e falsa applicazione dell’art. 3, d.P.C.M. 14 giugno 2007, nonché del Protocollo di intesa tra l’Agenzia del Territorio e l’ANCI del 4 giugno 2007;
- che, più nello specifico: ai Comuni, ex art. 66, d.lgs. n.112/98, è attribuita la titolarità di funzioni relative alla tenuta e all’aggiornamento dei dati catastali prima spettanti all’Agenzia del territorio, individuate ex art. 17 e 18, R.D.L. n.652/1939; la revisione della tariffe d’estimo e dei criteri di classamento, sono operazioni che il d.lgs. n.112/98 e il d.P.C.M. del 2007 hanno inteso mantenere distinte dall’aggiornamento dei dati catastali, e che rimangono attribuite alla competenza dell’Agenzia del Territorio; il potere dei Comuni di definire “l’aggiornamento della banca catastale” non può che avvenire nel rispetto di quanto stabilito nei programmi di intervento di cui al comma 4 del d.P.C.M. del 14 giugno 2007, di competenza dell’Agenzia del territorio, atteso che, in base all’art. 11 del Protocollo di intesa spetta alla predetta Agenzia armonizzare – nell’ambito delle proprie competenze di presidio dell’unitarietà del sistema catastale nazionale – le attività di aggiornamento e di miglioramento della qualità della base dati catastali;
- che l’Anci ha preannunciato la proposizione di ricorso in appello avverso la sentenza più volte citata;
- che l’ANCI si farà dei costi di giudizio per i Comuni singoli o Associati con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;

- che per i Comuni singoli o Associati con popolazione superiore a 15.000 abitanti è prevista una quota partecipativa complessiva pari a €2.500;
- che appare, pertanto, opportuno contestare la legittimità della sentenza del Tar del Lazio, n. 4259 del 2008, al fine di ricercare l’immediata tutela di tutte le ragioni che non si sono potute far valere in primo grado;

Tutto ciò premesso e all’unanimità di voti espressi in modo palese;

DELIBERA

1. di contestare l’ammissibilità e/o legittimità della sentenza n. 4259/08 del Tar Lazio, sede di Roma, sez. II;
2. a tal fine, di proporre, anche congiuntamente ad altri Comuni, atto di intervento *ad adiuvandum* nel caso di autonoma proposizione di ricorso in appello da parte di Anci, ovvero, in caso contrario, di proporre autonomo ricorso in appello, anche unitamente ad altri Comuni, al Consiglio di Stato, per la sospensione e l’annullamento della sentenza n. 4259 del 2008 resa dal Tar Lazio, sede di Roma, sez. II;
3. ai fini di quanto sopra, di autorizzare il Sindaco a conferire apposito mandato, nelle forme di legge, congiuntamente e disgiuntamente, agli avvocati individuati dall’Anci e, cioè, agli avv.ti Harald Bonura, Prof. Andrea Maltoni e Prof. Mario Caldarera, eleggendo domicilio presso lo studio del primo in Roma, C.so Vittorio Emanuele II, 173;
4. di prendere atto che Anci ha stipulato apposito accordo per regolare gli aspetti di natura economica con i succitati avvocati, tanto per l’ipotesi di presentazione di atto di intervento *ad adiuvandum* da parte dei Comuni, quanto per l’ipotesi di proposizione di autonomo ricorso in appello, nei termini richiamati in premessa;
5. di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.